

Sicurezza. Corsi obbligatori di 16 ore nel settore edile

Formazione per i neo-assunti

Alberto Massara

Dal 1° gennaio diventa obbligatoria la formazione di 16 ore per gli operai assunti per la prima volta in edilizia, prima dell'inizio dell'attività in cantiere. È quanto previsto dall'accordo di rinnovo del Ccnl del 18 giugno 2008. La nuova disposizione è sperimentale per due anni. La procedura prevista dal Ccnl. Per operaio che entra per la prima volta nel settore si intende il lavoratore italiano che non può documentare di avere già avuto una pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile. È

opportuno che le aziende chiedano al lavoratore la dichiarazione di non avere mai lavorato nell'edilizia. Dovrà invece effettuare la formazione preassunti-

va il lavoratore straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un cantiere

edile, anche nel caso in cui abbia lavorato in cantieri edili presso il Paese d'origine. Viceversa, è esentato chi abbia frequentato corsi di formazione, nel proprio Paese promosso da convenzioni con gli enti bilaterali italiani.

Il contratto stabilisce che le aziende comunichino l'assunzione del lavoratore almeno tre giorni prima alla Cassa edile territoriale che, in automatico, la trasmetterà alla scuola edile, che chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza. Questo anche in adempimento all'articolo 37, com-

ma 4 del decreto legislativo 81/08 (il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) secondo il quale la formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (oltre che in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, nonché in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi).

Laddove per esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istituire i corsi, la scuola edile è tenuta, in via transitoria, a organizzare la formazione entro 30 giorni dalla comunicazione e a rimborsare all'impresa il costo del lavoro se i corsi dovessero essere effettuati durante l'orario di lavoro.

Di fatto, peraltro, la procedura sarà un po' diversa da quella prevista letteralmente dal contratto. Anziché comunicare la volontà di assunzione alla Cassa edile, secondo quanto predisposto da **Formedil** nazionale è stata semplificata da **Formedil** nazionale (l'Ente bilaterale di formazione gestito dall'Ance e dai sindacati), al lavoratore verrà consegnata una lettera di "intenti all'assunzione", preventiva all'ingresso del lavoratore. La lettera, che sarà mandata contemporaneamente all'Ente scuola e alla Cassa edile, conterrà l'indicazione delle giornate durante le quali il lavoratore dovrà seguire la formazione all'assunzione, con la comunicazione preventiva al centro per l'Impiego, avverrà a condizione che il lavoratore abbia seguito il corso di formazione.

PREVISTO DAL CCNL

Secondo le prescrizioni del contratto nazionale dal 2009 si avvia il biennio di sperimentazione per preparare gli addetti